

REG.TO \_\_\_\_\_



*Regione Siciliana*  
**E.R.S.U. Catania**

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

--- \* ---

Via Etna, 570- Catania

P. IVA 01264690874

Tel. 095 751 7973 \* Fax 095 754 7938

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA  
SELF SERVICE A GETTONI PER IL PERIODO 01/04/2017 –  
31/03/2020

**C.I.G. :- Z6A1D1A77D**  
**CAPITOLATO TECNICO**

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di “LAVANDERIA SELF SERVICE” mediante l’installazione, in comodato d’uso gratuito, di lavatrici ed asciugatrici presso i locali delle Case dello studente “Cittadella” sita in via Passo Gravina n° 183 di Catania, “Centro” sita in via Guglielmo Oberdan n°174 di Catania e “San Marzano” sita in via generale di San Marzano n° 29 di Catania, i referenti delle succitate strutture sono:

- 1) Residenza Cittadella Sig. Barbagallo Carmelo tel. 095330911;
- 2) Residenza Centro Sig. Truglio Giuseppe tel.095 504680
- 3) Residenza San Marzano Sig. marrone Rinaldo tel. 095 330868

Il servizio di “LAVANDERIA SELF SERVICE” dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

- a. LAVAGGIO COMPLETO;
- b. ASCIUGATURA (minimo 30 minuti);
- c. RELATIVE MANUTENZIONI.

**L’Impresa, inoltre, dovrà impegnarsi ad assicurare la disponibilità all’installazione di ulteriori macchine (lavatrici e/o asciugatrici), a semplice richiesta, presso altre residenze dell’E.R.S.U. di Catania**

**ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio di “LAVANDERIA SELF SERVICE” da eseguirsi a mezzo di lavatrici ed asciugatrici avrà la durata di **anni 3 (tre)**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e/o approvazione dello stesso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora, decorso almeno un anno dalla stipula, divenga operante analoga iniziativa a livello centralizzato effettuata dalla Regione Siciliana e/o Da Consip S.p.A.. E’ fatta salva, altresì, la possibilità di revoca parziale o totale della concessione, ad insindacabile giudizio

dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri giustificati motivi senza che l'Impresa possa avanzare alcun risarcimento.

In via del tutto eccezionale, nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa concessionaria sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.

### **ART. 3 – NUMERO E TIPOLOGIA DI LAVATRICI E ASCIUGATRICI**

La fornitura, l'installazione e la gestione delle lavatrici e asciugatrici dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui è stata sottoscritta l'obbligazione commerciale. Il numero delle macchine dovrà essere rapportato alle esigenze degli studenti alloggiati in ognuna delle Residenze Universitarie, e potrà, comunque, subire variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione al numero degli utilizzatori o ad una diversa organizzazione dell'Amministrazione senza che l'Impresa aggiudicataria possa nulla pretendere. Al termine del contratto l'Impresa dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di cessazione. In caso di mancata rimozione, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario. Ciascuna Impresa concorrente, preliminarmente alla presentazione della propria offerta, **dovrà prendere, obbligatoriamente, visione dei locali** che saranno destinati allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura (previo appuntamento, per le vie brevi, con i dipendenti responsabili delle strutture indicati all'art. 1), **proponendo, con la presentazione dell'offerta, il numero esatto e la tipologia delle macchine che dovranno essere installate presso ciascuna sede.** Qualora per il funzionamento delle macchine si rendesse necessario l'allaccio all'energia elettrica ed all'acqua corrente, tale allaccio dovrà essere effettuato a cura e spese dell'Impresa affidataria. Eventuali modifiche degli impianti idraulici ed elettrici che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell'Amministrazione, saranno eseguite a cura e spese dell'Impresa affidataria. L'Impresa dovrà effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine nelle varie sedi. **Di tutti i lavori sopra menzionati l'Impresa dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 248 del 02.12.2005 e dal D.M. n. 37 del 22.01.2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02.12.2005) e Decreto Ministeriale 19 maggio 2010 (modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37 concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).** Di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, ove previsto, il progetto.

### **ART. 4 – NORME GENERALI**

L'Impresa aggiudicataria s'impegna a utilizzare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione senza modificarne in alcun modo la loro destinazione d'uso garantendo la cura, correttezza e precisione nell'espletamento del servizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. I locali e gli impianti saranno concessi nello stato in cui si trovano. L'Amministrazione si riserva il diritto di esercitare, tramite propri incaricati, in qualsiasi momento e senza preavviso, idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, sul funzionamento del servizio. L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- a. mantenere in perfetta efficienza le macchine in oggetto con i relativi impianti, e dovrà provvedere alla manutenzione delle attrezzature installate garantendone il corretto funzionamento;
- b. in caso di guasti alle macchine, effettuare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di intervento effettuata via telefono, e-mail o fax, gli interventi di manutenzione necessari per la continuità del servizio. Tali interventi dovranno essere eseguiti da unità lavorative costituita da personale dipendente della ditta aggiudicataria idoneo per qualifica e categoria;

- c. stipulare a proprie spese, con un Istituto di notoria solidità, una polizza assicurativa di massimale pari ad €.1.000.000,00 (unmilione/00) a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a persone, cose e infrastrutture dell'Amministrazione causati dall'installazione/spostamento/rimozione delle macchine in oggetto, nonché dai malfunzionamenti derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza delle leggi e/o prescrizioni impartite dall'Amministrazione appaltante.
- d. Corrispondere all'Amministrazione cedente un canone annuo, determinato nella misura forfettaria di €.500,00 (cinquecento/00), relativamente ai canoni di locazione e di €.500,00 (cinquecento/00 per quanto concerne la fornitura di energia elettrica ed idrica, resta inteso che le suddette somme saranno dovute per ogni singola struttura.

La concessione è conferita a rischio e pericolo dell'Impresa aggiudicataria, che tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'uso dei locali conferiti per sopravvenute esigenze funzionali e organizzative che impediscono l'ordinario svolgimento delle attività affidate. L'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente a Enti o terzi se non, eventualmente, previa autorizzazione dell'autorità concedente.

#### **ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI**

L'Impresa sarà direttamente responsabile dell'impiego del personale dipendente utilizzato per il rifornimento e la manutenzione dei macchinari, e saranno a suo carico tutti gli oneri ed obblighi relativi al rapporto di lavoro subordinato, secondo la normativa vigente. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunicherà le inadempienze rilevate agli organi competenti. L'Impresa è, altresì, tenuta a comunicare preventivamente all'Amministrazione il nome delle persone che intende impiegare nel servizio per la realizzazione e manutenzione degli impianti, nonché per l'installazione dei macchinari in oggetto. L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque azione o fatto compiuto in proprio e/o dai singoli dipendenti che, per colpa o dolo, cagioni danni al personale, mezzi, cose e infrastrutture dell'Amministrazione e a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei danni prodotti, senza esclusione alla soggezione di eventuali conseguenze penali.

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, ai locali dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e s'impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. L'Impresa sarà esclusa da ogni responsabilità per valori e oggetti lasciati incustoditi nei locali a essa affidati e dovrà:

- a) ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) attuare, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui quest'ultima non sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse. L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali dell'impresa aggiudicataria.

## **ART. 7- SICUREZZA**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Il personale dell'Impresa potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle residenze universitarie saranno indicate dall'Amministrazione. Per l'appalto del servizio in argomento non sono rilevabili gravi rischi interferenziali per i quali sia necessario redigere il D.U.V.R.I., e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza da interferenza.

## **ART. 8- IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO E PENALI**

Le irregolarità e le inadempienze che causeranno disservizi saranno sanzionabili in base a quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs. nr. 50/2016, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione, notificato all'Impresa aggiudicataria, mediante applicazioni di penali, commisurate alla gravità delle stesse da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 200,00 (duecento/00). Gli importi delle penali applicate saranno versati dall'Impresa aggiudicataria secondo le modalità ed i tempi comunicati dall'Amministrazione. In ogni caso, l'applicazione di nr. 3 penalità per irregolarità e inadempienze o il mancato pagamento delle penali, saranno causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

## **ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve di diritto ex art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l'Amministrazione dichiari all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per la verifica di una delle seguenti condizioni:

1. mancato versamento delle penali indicate all'art. 17 del presente disciplinare di gara, nei termini e modi che saranno indicati dall'Amministrazione in sede di contestazione;
2. mancato versamento delle spese di gestione indicate all'art. 6 del presente disciplinare di gara;
3. mancato rispetto di uno degli elementi costituenti l'offerta tecnica ed economica;
4. in caso di variazione dei prezzi offerti in sede di offerta di gara;
5. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
6. mancato preavviso in caso di sciopero;
7. fatti gravi illeciti o abusi e ripetute inadempienze contrattuali;
8. apertura di una procedura fallimentare a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
9. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
10. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
11. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività.

## **ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al contratto, secondo le norme vigenti (marche da bollo, imposta di registro ecc.), senza diritto di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione. L'obbligazione commerciale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 11 – NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme contenute:

- a. dalle vigenti disposizioni di legge;
- b. dal D.Lgs. n. 50/2016, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- f. dal D.P.R. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici;
- g. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- h. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **ART. 12 – ORARIO DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere garantito, dall'impresa appaltante, per 24 ore al giorno per sette giorni a settimana, calcolate le festività.

L'Amministrazione si riserva di richiedere variazioni d'orario, con conseguente obbligo di prestazione dei servizi. Tali richieste s'intendono comprese nell'ambito dell'oggetto della concessione del presente Capitolato e non danno luogo a diritti, rimborsi o compensi.

Qualora l'Amministrazione dovesse disporre, per motivi non preventivabili, la chiusura a tempo determinato delle strutture, non saranno dovute all'impresa indennità o compensi di qualsiasi genere. L'impresa, nel caso specifico, potrà presentare istanza per la sospensione dei ratei di corrispettivo annuo relativi al periodo di chiusura delle strutture medesime.

#### **ART. 13 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi della normativa vigente, in particolare ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

#### **ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie inerenti l'esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di CATANIA

